

Il diritto di accesso alla luce del nuovo t.u. della trasparenza

Articolo 04.11.2014 ([Pierpaolo Carbone](#)) www.altalex.it



Come chiarito dalla più recente giurisprudenza in materia [\[1\]](#), le nuove disposizioni sul cd. <<accesso civico>>, contenute nel [D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33](#) e ss.mm.ii. – approvato in attuazione dei principi e dei criteri di delega enunciati nell’art. 1, co. 35., [L. 6 novembre 2012, n. 190](#) – in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, disciplinano situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e ss. [L. n. 241/90](#) e ss.mm.ii..

Con il citato [D.Lgs. n. 33/2013](#), infatti, il Legislatore ha proceduto ad un riordino o riassetto della disciplina, tesa ad assicurare ai cittadini una più ampia accessibilità alle informazioni riguardanti l’attività e l’organizzazione pubblica, al fine di attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche. In aggiunta, detta normativa - avente finalità dichiarate di contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione - intende anche attuare una “*funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, ex art. 117, secondo comma, lettera r), Costituzione*”. Funzione che viene ad essere garantita mediante la pubblicazione obbligatoria [\[2\]](#) di una serie di documenti (specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo Decreto) nei siti istituzionali delle amministrazioni stesse, con diritto di chiunque di accedervi, in via diretta ed immediata, senza autenticazione ed identificazione, e di esercitare, in caso di omessa pubblicazione, il cd. <<accesso civico>>, ai sensi dell’art. 5, consistente in una richiesta non motivata di effettuare tale adempimento con possibilità, nell’ipotesi di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo Codice sul processo ([D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#)).

Con lo strumento dell’<<accesso civico>>, quindi, chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.

Diversamente, l’accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss. [L. n. 241/90](#) e ss.mm.ii. si riferisce al diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, intendendosi per interessati tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso [\[3\]](#).

In particolare, il tenore letterale e la ratio dell’art. 24, co. 7, [L. 241/90](#) e ss.mm.ii. impongono un’attenta valutazione da effettuare caso per caso circa la stretta funzionalità dell’accesso alla salvaguardia di posizioni giuridiche protette, ponendo attenzione agli altri interessi eventualmente coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa. Tra questi, come noto, rileva soprattutto la tutela della riservatezza nel trattamento di dati personali di

cui al [D.Lgs. n. 196/2003](#) e ss.mm.ii. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), disciplinante condizioni e limiti dell’eventuale comunicazione a terzi di dati di natura personale [\[4\]](#).

Diversamente, la richiesta di <<accesso civico>> prevista dalla nuova normativa non necessita di alcuna giustificazione e, cosa più importante, la legittimazione del richiedente non deve essere motivata in ordine all’interesse concreto sotteso all’istanza, poiché chiunque ha il “potere” di controllare democraticamente la conformità dell’amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all’interno dell’amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio di corruzione, così come individuate dalla [L. n. 190/2012](#).

L’unico presupposto di legge è l’inadempimento in cui è incorsa la P.A. o gli altri soggetti di cui all’art. 11 del citato Decreto [\[5\]](#).

Al riguardo, il decreto n. 33 distingue tra obblighi relativi all’organizzazione e obblighi relativi all’attività delle amministrazioni pubbliche alle quali si applicano le sue disposizioni, con efficacia a partire dalla loro entrata in vigore (20 aprile 2013).

Tra gli obblighi di pubblicazione in materia di organizzazione, il Decreto n. 33, in applicazione della più generale definizione di trasparenza già introdotta dal [D.Lgs. n. 150/2009](#) e riprodotta alla lettera dall’art. 1 del Decreto n. 33 («*accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*»), dà particolare risalto alle obbligazioni relative ad alcune categorie di funzionari pubblici: i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14) e i dirigenti (art. 15), che devono trasmettere alla propria amministrazione ai fini della pubblicazione sul sito ufficiale della medesima, alcuni dati personali, relativi alla situazione patrimoniale e ai compensi percepiti in ragione delle cariche e degli incarichi attribuiti.

In particolare, possono essere richiesti tutti i documenti, gli atti e le informazioni che espressamente indicati nel [D.Lgs. n. 33/2013](#): si tratta di una vastissima gamma di informazioni che attengono all’intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni e che devono essere contenuti all’interno della sezione “*Amministrazione Trasparente*” nella *home page* del sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni o delle società partecipate.

In riscontro dell’<<accesso civico>>, la P.A. dovrà procedere alla pubblicazione degli atti e delle informazioni richieste entro trenta giorni e contestualmente dovrà trasmetterli al richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto domandato; se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai sensi della legislazione vigente, sarà sufficiente segnalare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, co. 9 *bis* della [L. 241/90](#) e ss.mm.ii..

Ad ogni modo, per il noto brocardo latino “*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”, la pubblicazione dovrà essere circoscritta ai soli documenti menzionati nel Decreto (artt. 14 e ss.), anche qui previo bilanciamento tra interessi contrapposti meritevoli di tutela, in quanto se è vero che la trasparenza e la diffusione delle informazioni rappresentano aspetti ineludibili, è altrettanto rilevante garantire un elevato livello di protezione dei dati personali, soprattutto quando si tratta di dati identificativi dei destinatari dei provvedimenti relativamente a informazioni sullo stato di salute o sulla condizione

economica, ovvero in tutti i casi in cui possono essere diffusi dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite dal provvedimento in questione.

La stessa Autorità Garante della privacy ha più volte ribadito che l'utilizzo degli strumenti informatici come canale privilegiato (se non esclusivo) delle informazioni da parte della pubblica amministrazione potrebbe rappresentare un pericolo per la tutela dei dati personali se non accompagnato da idonee cautele come il rispetto del principio di pertinenza e di indispensabilità dei dati e l'utilizzo di siti istituzionali, secondo modalità che rendano rintracciabili le informazioni personali soltanto con motori di ricerca interni.

A tal fine, le nuove «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*», adottate il 15 maggio 2014 dal Garante per la privacy, ai sensi dell'art. 154, co. 1, lett. h) del Codice, indicano apposite cautele proprio in relazione alle ipotesi di diffusione di dati personali mediante la pubblicazione sui siti *web* da parte di organismi pubblici ex [D.Lgs. n. 33/2013](#).

In particolare, ribadita la necessità di contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali (tra cui la riservatezza, l'identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali) [6] - viene richiamato l'art. 7 del [D.Lgs. n. 33/2013](#) [7], la cui *ratio* è evidentemente quella di non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per la visualizzazione dei *file* contenenti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Infatti, il «*formato di tipo aperto*» [8] è «*un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi*» (art. 68, co. 3, lett. a), del [D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale-CAD](#)) [9].

Quanto ai dati personali, l'obbligo di pubblicazione in «*formato di tipo aperto*» non comporta che tali dati, pubblicati sui siti *web* istituzionali in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, siano anche «*dati di tipo aperto*» nei termini definiti dal CAD: a tale proposito va distinto il concetto di «*formato di tipo aperto*», avente il significato sopra descritto, da quello di «*dato di tipo aperto*» che attiene, invece, più propriamente alla disponibilità unita alla riutilizzabilità del dato da parte di chiunque, anche per finalità commerciali e in formato disaggregato (art. 52, co. 2, e art. 68, co. 3, lett. b), del CAD).

Da ciò consegue che i dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria non sono liberamente riutilizzabili da chiunque per qualsiasi ulteriore finalità. Per espresso disposto degli artt. 4 e 7 del [D.Lgs. n. 33/2013](#), infatti, il loro riutilizzo è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del [D.Lgs. del 24 gennaio 2006, n. 36](#) di recepimento della Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico [10].

Ciò significa che il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici, stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi. Sicchè, il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque sulla base delle previsioni del [D.Lgs. n. 33/2013](#) non può essere consentito «*in termini incompatibili*» con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente (art. 7 del [D.Lgs. n. 33/2013](#), art. 6, co. 1, lett. b), direttiva 95/46/CE; art. 11, co. 1, lett. b), del Codice).

Per evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati *on line* in attuazione degli obblighi di trasparenza e di ridurre i rischi di loro usi indebiti, il Garante suggerisce ai soggetti onerati

d'inserire, nella sezione denominata «*Amministrazione trasparente*» dei propri siti *web* istituzionali, un *alert* generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono «*riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e [d.lgs. 36/2006](#) di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali*».

Una volta effettuata la pubblicazione *on line* dei dati personali prevista dalla normativa in materia di trasparenza, il soggetto onerato può rendere riutilizzabili tali dati o accogliere eventuali richieste di riutilizzo degli stessi da parte di terzi, solo dopo una previa, rigorosa valutazione d'impatto in materia di protezione dei dati [\[11\]](#), al fine di ridurre il rischio di perdere il controllo sulle medesime informazioni o di dover far fronte a richieste di risarcimento del danno da parte degli interessati [\[12\]](#).

In ogni caso, non è ammesso l'incondizionato riutilizzo di dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria sulla base di mere *licenze aperte* che non pongano alcuna limitazione all'ulteriore trattamento dei dati. Laddove, infatti, il soggetto che ha assolto gli obblighi di pubblicazione dei dati personali *on line* voglia renderli – dopo avere effettuato la predetta valutazione d'impatto *privacy* – anche riutilizzabili, è **indispensabile** che lo stesso predisponga sul proprio sito istituzionale licenze *standard* [\[13\]](#), in formato elettronico e rese facilmente conoscibili ai potenziali utilizzatori, le quali stabiliscano chiaramente le modalità di carattere giuridico e tecnico che presiedono al corretto riutilizzo di tali dati.

Ciò al fine di non ingenerare equivoci sulla legittimità del riutilizzo dei dati personali pubblicati *on line*, stante le disposizioni del *CAD* (artt. 52, co. 2, e 68, co. 3) in base alle quali, nel rispetto dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, qualunque informazione o documento pubblicato dall'amministrazione con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intende rilasciato come «*dato di tipo aperto*», disponibile al riutilizzo gratuito da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, e in formato aperto e disaggregato.

Per garantire il rispetto dei diritti degli interessati da parte degli utilizzatori, i termini delle licenze per il riutilizzo dovrebbero contenere una clausola di protezione dei dati sia quando il riutilizzo riguardi dati personali (specificando finalità e modalità degli ulteriori trattamenti consentiti), sia quando riguardi dati anonimi derivati da dati personali (facendo espresso divieto ai titolari delle licenze di reidentificare gli interessati e di assumere qualsiasi decisione che possa riguardarli individualmente sulla base dei dati personali così ottenuti, nonché prevedendo, in capo ai medesimi titolari, l'obbligo di informare l'organismo pubblico nel caso in cui venisse rilevato che gli individui interessati possano essere o siano stati re-identificati).

In quest'ottica, devono privilegiarsi modalità tecniche di messa a disposizione dei dati a fini di riutilizzo che consentano di controllare gli accessi a tali dati da parte degli utilizzatori e che impediscano la possibilità di scaricare o di duplicare in maniera massiva e incondizionata le informazioni rese disponibili, nonché l'indiscriminato utilizzo di *software* o programmi automatici. A titolo esemplificativo, le *Linee guida* richiamano i sistemi di verifica '*captcha*' o interfacce personalizzate con funzionalità d'accesso ai dati limitato (ad es., previa registrazione dell'utente oppure limitando le interrogazioni eseguibili sui data base accessibili *on line* o la quantità e il tipo di dati ottenibili); oppure sistemi di *web publishing* e *Cms* (*Content management systems*) in grado di associare ai dati resi pubblici, anche mediante l'utilizzo di parole-chiave (meta-dati), regole di accesso e di utilizzo dei dati che consentono di regolarne la permanenza all'interno del sito istituzionale, consentendone anche la loro agevole rimozione, anche in forma automatica, al verificarsi di determinati eventi quali intervalli temporali o soglie di accessi *on line*.

In conclusione, rispetto al diritto di accesso “ordinario”, la nuova fattispecie ex art. 5, [D.Lgs. n. 33/2013](#) si caratterizza e distingue, allo stato [\[14\]](#), per oggetto (l’«accesso civico» si può estrinsecare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria ai sensi del medesimo Decreto), modalità (l’«accesso civico» non necessita di domanda motivata che si basi su un interesse qualificato ed è completamente gratuito) e destinatario della domanda (che, mentre nell’accesso “ordinario”, è indirizzata all’URP, nell’«accesso civico» è diretta al Responsabile per la trasparenza, coincidente, di norma, con il Responsabile della prevenzione della corruzione) certamente peculiari, finendo di fatto con il relegare il ruolo del diritto di accesso ordinario ad un ambito del tutto residuale e marginale, ancorché non esattamente sovrapponibile.

Per approfondimenti:

- [Master breve in Diritto Processuale Amministrativo](#), 5 incontri in aula (25 ore), Altalex Formazione.

(Altalex, 4 novembre 2014. Nota di [Pierpaolo Carbone](#))

[1] Cfr. [Consiglio di Stato, sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515](#).

[2] Gli obblighi di pubblicazione sono rafforzati da un articolato sistema sanzionatorio che riguarda le persone fisiche inadempienti, gli enti e gli altri organismi destinatari e, in taluni casi, colpisce l’atto da pubblicare stabilendone l’inefficacia.

[3] In funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.

[4] In particolare, come sottolineato più volte dalla giurisprudenza, la normativa rende necessaria: *“una accurata valutazione, caso per caso, circa la funzionalità dell’accesso alla salvaguardia di posizioni giuridiche protette; difatti, le disposizioni in materia di accesso mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’amministrazione con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti inerenti non solo alla riservatezza di altri soggetti coinvolti, ma anche alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione, che appare da salvaguardare in presenza di richieste pretestuose e defatiganti, ovvero di forme atipiche di controllo”* ([Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1842/2008](#)).

[5] Articolo modificato dall’articolo 24-bis, comma 1, del [D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 11 agosto 2014, n. 114](#): *“Ai fini del presente decreto, per ‘pubbliche amministrazioni’ si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; b) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’[articolo 2359 del codice civile](#) da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”*,

[6] In tale quadro, è opportuno sottolineare che la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici in mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata ai sensi degli artt. 162, co. 2-bis, e 167 del Codice. Dal suo canto, l’interessato che ritenga di aver subito un danno –anche non patrimoniale– in particolare per effetto della diffusione di dati personali, può far valere le proprie pretese risarcitorie, ove ne ricorrano i presupposti, davanti all’autorità giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice).

[7] Stabilisce l'art. 7 cit. che «I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e sono riutilizzabili ai sensi del [decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36](#), del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità».

[8] A mero titolo esemplificativo sono considerati *file* in formato aperto, fra gli altri, quelli dei *file* che nei sistemi *personal computer* sono usualmente registrati con estensione *txt*, *pdf*, *xml*.

[9] Ai sensi dell'art. 68, comma 3, lett b), del CAD sono «dati di tipo aperto» quei dati che presentano le seguenti tre caratteristiche: «1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il [decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36](#)».

[10] Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, modificata da ultimo dalla Direttiva 2013/37/UE del 26 giugno 2013. In particolare, le nuove disposizioni della direttiva introducono specifiche eccezioni al riutilizzo fondate sui principi di protezione dei dati, prevedendo che una serie di documenti del settore pubblico contenenti tale tipologia di informazioni siano sottratti al riuso anche qualora siano liberamente accessibili *online*.

[11] Nella valutazione d'impatto sopra delineata, si dovrà tener conto che, anche alla luce di un'interpretazione sistematica delle disposizioni del decreto sulla trasparenza, i dati personali sensibili e giudiziari sono espressamente esclusi dal riutilizzo (artt. 4, co. 1 e 7 del [D.Lgs. n. 33/2013](#)).

[12] In caso di valutazione positiva, occorre poi verificare se l'utilizzo ulteriore di questi dati possa essere consentito:

- limitatamente ai dati rielaborati in forma anonima e aggregata, individuando il livello appropriato di aggregazione e la specifica tecnica di anonimizzazione da utilizzare sulla base di una ponderata valutazione del rischio di re-identificazione degli interessati oppure rispetto a tutti o soltanto ad alcuni dei dati personali resi pubblici (cfr. artt. 3 e 11, lett. d), del Codice); - per qualsiasi scopo ulteriore o solo per taluni scopi determinati (art. 11, co. 1, lett. b), del Codice); - secondo modalità di messa a disposizione *on line* conformi ai principi di necessità, proporzionalità e pertinenza (artt. 3 e 11 del Codice); - a condizione che gli utilizzatori adottino modalità tecniche e rispettino specifici vincoli giuridici definiti in apposite licenze predisposte al fine di individuare idonee cautele per tutelare i diritti degli interessati nei successivi trattamenti di dati a fini di riutilizzo.

[13] Sulle licenze *standard* le *Linee guida* rinviano agli artt. 2, comma 1, lett. h), 5, co. 1, e 8, co. 1, del [D.Lgs. n. 36/2006](#); v. anche art. 8, della Dir. 2003/98/CE così come modificato dall'art. 1, par. 8, della Dir. 2013/37/UE.

[14] Si segnala che la regolamentazione della materia non è ancora definitiva, atteso che ANAC (ex CIVIT), con la Delibera n. 144/2014, adottata in sostituzione della Delibera n. 65/2013, ha preannunciato un ulteriore intervento per delimitare l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 33/2013](#) con rifer